

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.9.2020 La Nuova Procedura Civile, 4, 2020 Vice direttore: **Stefano AMORE**



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Copie fotografiche o fotostatiche, mancato disconoscimento, stessa efficacia di quelle autentiche (relata di notifica/avviso di ricevimento con numero identificativo della cartella)

L'art. 2719 c.c. – per il quale le <u>copie fotografiche o fotostatiche</u> hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se <u>contumace</u> – trova applicazione per tutti i documenti, anche ove trattasi di atti pubblici. Tale principio è invocabile, in particolare, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della <u>cartella</u>), essendo sempre ammesso il disconoscimento della conformità all'originale, nel qual caso quale il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo (al riquardo

la Cassazione osserva che non occorre che l'eccezione di difformità della copia venga formulata in modo da porre in discussione la stessa esistenza dell'originale, nè che venga preannunciata la proposizione della <u>querela di falso</u>, attese le diverse finalità cui rispondono i due distinti rimedi).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima <u>Cass. 21003/2017</u> e, alla seconda parte, <u>Cass. 23902/2017</u> e 16998/2016.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.7.2020, n. 15641

...omissis...

Fatti di causa

Con sentenza n. 13987/2018, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 42445/2013, confermando la legittimità della cartella di pagamento *omissis*, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, emessa a carico di *omissis*, deceduto nel corso del giudizio di secondo grado.

Il giudice di appello, preso atto che già in primo grado era stata contestata la conformità all'originale della notifica del verbale di accertamento, ha rilevato che l'amministrazione aveva prodotto copia della relata, su cui era riportato un numero identificativo del verbale corrispondente a quello riportato nella cartella, sostenendo che il disconoscimento delle conformità all'originale, svolto dall'opponente, non era ammissibile poichè, essendo la relata un atto pubblico, non era stata contestata l'esistenza del documento nella sua materialità, nè era stata preannunciata la proposizione della querela di falso. Ha respinto l'eccezione di decadenza (in relazione al termine biennale, decorrente dalla data di consegna del ruolo, per il compimento degli atti di riscossione), osservando che il verbale era stato emesso nel 2007 e la cartella nel 2010 e che la disposizione dell'art. 154 della legge finanziaria 2008 non trovava "applicazione con riferimento ad anni antecedenti al 2008". Ha infine ritenuto legittima la maggiorazione L. n. 689 del 1981, ex art. 27, ed ha posto le spese processuali a carico degli appellanti.

Per la cassazione di questa sentenza *omissis* hanno proposto ricorso in quattro motivi, illustrati con memoria. Roma Capitale ha depositato controricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

Ragioni della decisione

Deve dichiararsi d'ufficio la cessazione della materia del contendere per l'intervenuta estinzione della sanzione a causa del decesso di *omissis*.

E' la stessa sentenza d'appello a dare atto che l'appellante è deceduto nel corso del giudizio di secondo grado e che il processo è stato riassunto dagli eredi. La morte di colui che nel provvedimento sanzionatorio è individuato come autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria - giacchè detta sanzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi.

Ove sia pendente il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, tale evento determina la cessazione della materia del contendere sia in ordine alla sussistenza della responsabilità, che all'entità della sanzione applicata.

La relativa statuizione - che fa venir meno la pronuncia sull'opposizione e che determina l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza ingiunzione - può essere assunta

d'ufficio anche in cassazione (Cass. 22199/2010; Cass. 6737/2016; Cass. 27650/2018).

Nonostante l'intervenuta estinzione della sanzione e la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, occorre procedere comunque allo scrutinio dei motivi di ricorso, essendo il loro esame indispensabile ai fini della regolazione delle spese processuali, da compiere - all'esito - in base al criterio della soccombenza virtuale.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver il tribunale omesso di pronunciare sul terzo motivo di appello, concernente l'errore in cui era incorso il primo giudice nel liquidare in favore di Roma Capitale i compensi di difesa, non considerando che il Comune si era costituito mediante un proprio funzionario e che non potevano essere attribuiti nè i diritti, nè gli onorari, ma solo le spese riportate nella nota, ove depositata.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2712,2714,2719 c.c. ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che il giudice abbia ritenuto irrilevante il disconoscimento della copia della relata di notifica in assenza di attestazione di conformità, pur non avendo l'amministrazione depositato gli originali.

Il terzo motivo denuncia la violazione del D.M. n. 55 del 2014,artt. 4 e ss., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza omesso di liquidare le spese processuali per fasi, attribuendo alla controparte, del tutto immotivatamente, un importo notevolmente superiore ai valori tabellari medi.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Si evince dagli atti che effettivamente *omissis*, deceduto nella pendenza del giudizio di secondo grado, aveva impugnato la sentenza del giudice di pace, nel punto in cui le spese processuali erano state liquidate nell'importo di Euro 200,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorari, oltre esborsi ed accessori, senza tener conto che l'amministrazione si era costituita dinanzi al giudice di pace mediante un proprio funzionario, per cui le competeva solo il rimborso delle spese vive ove fosse stata depositata un'apposita nota, non anche l'attribuzione dei diritti e degli onorari.

Il tribunale ha confermato integralmente la decisione di primo grado, limitandosi a statuire sulle sole spese di appello, senza pronunciare sul predetto motivo di impugnazione, così incorrendo nella violazione denunciata.

Anche il secondo motivo merita accoglimento.

Il tribunale ha dato atto che parte appellante aveva contestato la conformità all'originale della copia della relata di notifica del verbale di accertamento, ma ha erroneamente sostenuto che, essendo la relata un atto pubblico, occorreva che fosse contestata in primo grado l'autenticità del documento nella sua materiale e storica esistenza, preannunciando, inoltre, la proposizione della querela di falso.

Ha inoltre osservato che il soggetto sanzionato aveva potuto comprendere i termini essenziali della sanzione irrogata, la notifica e l'emissione della cartella di pagamento.

Deve tuttavia obiettarsi che l'art. 2719 c.c. - per il quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell'attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace - trova applicazione per tutti i documenti, anche ove trattasi di atti pubblici (Cass. 21003/2017).

Tale principio è invocabile, in particolare, nell'ipotesi in cui l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), essendo sempre ammesso il disconoscimento della conformità all'originale, nel qual caso quale il giudice deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori acquisiti al processo (Cass. 23902/2017; Cass. 16998/2016).

Non occorreva, quindi, che l'eccezione di difformità della copia fosse formulata in modo da porre in discussione la stessa esistenza dell'originale, nè che fosse

preannunciata la proposizione della querela di falso, attese le diverse finalità cui rispondono i due distinti rimedi (Cass. 21339/2011).

Il terzo motivo è assorbito, dovendo il giudice del rinvio liquidare le spese processuale1, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, valutando nuovamente, per tale effetto, la fondatezza dei motivi di impugnazione.

Segue quindi declaratoria di cessazione della materia del contendere e di estinzione della sanzione, nonchè l'accoglimento dei primi due motivi di ricorso ed assorbimento del terzo.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione della sanzione; accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa ad altro Magistrato del Tribunale di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

